Autorità di Regolazione dei Trasporti

ALLEGATO “A” ALLA DELIBERA N. 227/2026

Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2028 presentato da Ferrovie Emilia - Romagna S.r.l., nonché al PIR 2027.

Indice

Premessa 3

1. Informazioni Generali – Capitolo 1 del PIR 4

1.1 Valutazioni dell’Autorità 4
1.2 Indicazioni 4
1.3 Prescrizioni 4

2. Caratteristiche dell’infrastruttura – Capitolo 2 del PIR 4

2.1 Valutazioni dell’Autorità 4
2.2 Indicazioni 5
2.3 Prescrizioni 5

3. Condizioni di accesso all’infrastruttura – Capitolo 3 del PIR 5

3.1 Valutazioni dell’Autorità 5
3.2 Indicazioni 5
3.3 Prescrizioni 5

4. Allocazione della capacità – Capitolo 4 del PIR 5

4.1 Valutazioni dell’Autorità 5
4.2 Indicazioni 5
4.3 Prescrizioni 6

5. Servizi e tariffe – Capitolo 5 del PIR 6

5.1 Valutazioni dell’Autorità 6
5.2 Indicazioni 7
5.3 Prescrizioni 7

6. Esecuzione del Contratto – Capitolo 6 del PIR 8

6.1 Valutazioni dell’Autorità 8
6.2 Indicazioni 8
6.3 Prescrizioni 8

7. Impianti di servizio – Capitolo 7 del PIR 8

7.1 Valutazioni dell’Autorità 8
7.2 Indicazioni 8
7.3 Prescrizioni 8

8. Appendici ed allegati al PIR 9

8.1 Valutazioni dell’Autorità 9
8.2 Indicazioni 9
8.3 Prescrizioni 9

Premessa

Con nota trasmessa all’Autorità di regolazione dei trasporti (nel seguito: Autorità), assunta al prot. ART 76232/2026 del 1° ottobre 2026, Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l. (nel seguito, anche: FER) ha trasmesso la bozza finale del Prospetto Informativo della Rete 2028 (nel seguito: PIR 2028), evidenziando che alcune osservazioni sono state formulate, entro il termine della fase di consultazione effettuata sulla prima bozza del documento dalle Imprese Ferroviarie Dinazzano PO S.p.A. e Trenitalia-TPR Scarl, assunte, rispettivamente, ai prott. ART 85436/2026 e 85422/2026, del 19 ottobre 2026, ed ha trasmesso una nota riassuntiva riportante le relative valutazioni del gestore.

Con il presente documento l’Autorità formula le proprie indicazioni e prescrizioni, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del d.lgs. 15 luglio 2015 n. 112 e dell’art. 37 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, rispetto ai capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alle appendici e agli allegati di detta bozza finale del PIR 2028.

Per ciascuno di tali capitoli, per le appendici e per gli allegati, il presente documento reca, nell’ordine, con riguardo ad ogni tematica presa in esame:

1. **le pertinenti valutazioni dell’Autorità in esito all’analisi della bozza finale del PIR 2028;**
2. **le conseguenti indicazioni e prescrizioni al Gestore dell’infrastruttura (nel seguito, anche: GI).**

Si precisa che le indicazioni/prescrizioni riportate in carattere blu sono riferite al PIR 2027.

Si precisa che il documento finale dovrà essere denominato “**PIR 2028 (Edizione dicembre 2026)**” e pubblicato entro il 12 dicembre 2026, termine dell’entrata in vigore dell’orario di servizio 2026-2027.

Principali abbreviazioni utilizzate nel documento:

Autorità:	Autorità di regolazione dei trasporti;
DP:	Dinazzano PO S.p.A.;
FER:	Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l.;
GI:	Gestore dell’Infrastruttura della rete ferroviaria;
IF:	Impresa Ferroviaria;
IIFF:	Imprese Ferroviarie;
OSP:	Obbligo Servizio Pubblico;
PIR:	Prospetto informativo della rete;
PMdA:	Pacchetto Minimo di Accesso;
PMR:	Persone con disabilità e a Mobilità Ridotta;
TTX:	Trenitalia-TPR Scarl, secondo la denominazione riportata nel testo.

1. Informazioni Generali – Capitolo 1 del PIR

1.1 Valutazioni dell'Autorità

Considerati i diversi richiami presenti nel documento, si ritiene opportuno che, nel paragrafo 1.3.1, "*Quadro giuridico*", siano introdotti i rimandi ai seguenti riferimenti normativi:

- Regolamento (UE) 2026/1184 relativo all'uso della capacità di infrastruttura ferroviaria nello spazio ferroviario europeo unico, che modifica la direttiva 2012/34/UE e abroga il regolamento (UE) n. 913/2010;
- delibera ART n.191/2025, recante "*Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2027 presentato da Ferrovie Emilia – Romagna S.r.l.*";
- delibera ART n.215/2025, recante "*Sistema tariffario 2026-2030 per il Pacchetto Minimo di Accesso formulato da Ferrovie Emilia – Romagna S.r.l. – Conformità al modello regolatorio approvato con delibera n. 95/2023*".

Si ritiene opportuno rimuovere dal paragrafo 1.3.1, "*Quadro giuridico*", il rimando alla delibera dell'Autorità n. 96 del 13 novembre 2015 recante "*Criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria",* sostituita dalla delibera n. 95/2023.

1.2 Indicazioni

1.2.1 Si dà indicazione al Gestore di inserire nel paragrafo 1.3.1, "*Quadro giuridico*", i rimandi ai seguenti riferimenti normativi:

- **Regolamento (UE) 2026/1184, relativo all'uso della capacità di infrastruttura ferroviaria nello spazio ferroviario europeo unico, che modifica la direttiva 2012/34/UE e abroga il regolamento (UE) n. 913/2010;**
- **delibera dell'Autorità n. 191/2025, recante "*Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2027 presentato da Ferrovie Emilia – Romagna S.r.l.*";**
- **delibera dell'Autorità n. 215/2025, recante "*Sistema tariffario 2026-2030 per il Pacchetto Minimo di Accesso formulato da Ferrovie Emilia – Romagna S.r.l. – Conformità al modello regolatorio approvato con delibera n. 95/2023*".**

1.2.2 Si dà indicazione al Gestore di rimuovere dal paragrafo 1.3.1, "*Quadro giuridico*", il rimando alla delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 96 del 13 novembre 2015 recante "*Criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria*", sostituita dalla delibera n. 95/2023.

1.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

2. Caratteristiche dell'infrastruttura – Capitolo 2 del PIR

2.1 Valutazioni dell'Autorità

Il paragrafo 2.7, "*Strutture atte a servizi*", rinvia all'Allegato 5, *"Accesso PMR",* per la descrizione delle attività che compongono il servizio di assistenza e delle relative modalità di richiesta. L'Allegato indica i canali

utilizzabili e il termine di preavviso, ma non chiarisce che è sufficiente un’unica notifica per l’intero viaggio né disciplina le modalità di trasmissione della richiesta e di coordinamento tra FER, le imprese ferroviarie e gli altri gestori delle stazioni coinvolti.

Nei viaggi che interessano reti interconnesse, stazioni gestite da soggetti diversi o più imprese ferroviarie, la persona con disabilità o a mobilità ridotta non deve essere tenuta a reiterare la richiesta ai diversi operatori, secondo quanto previsto dall’articolo 24 del Regolamento UE 2021/782.

Si ritiene, quindi, necessario che il gestore specifichi le modalità di coordinamento e richiesta unica dell’assistenza da parte dei passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta.

2.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

2.3 Prescrizioni

2.3.1 Si prescrive al Gestore di integrare il paragrafo 2.7, “*Strutture atte a servizi*”, e le corrispondenti disposizioni dell’Allegato 5, “*Accesso PMR*”, disciplinando il meccanismo della notifica unica previsto dall’articolo 24 del Regolamento UE 2021/782, la trasmissione della richiesta agli altri soggetti coinvolti, il relativo coordinamento e le modalità di conferma della presa in carico, senza che l’utente sia tenuto a reiterare la richiesta.

3. Condizioni di accesso all’infrastruttura – Capitolo 3 del PIR

3.1 Valutazioni dell’Autorità

L’Autorità valuta adeguato il contenuto del capitolo.

3.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

3.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

4. Allocazione della capacità – Capitolo 4 del PIR

4.1 Valutazioni dell’Autorità

L’Autorità valuta adeguato il contenuto del capitolo.

4.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

4.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

5. Servizi e tariffe – Capitolo 5 del PIR

5.1 Valutazioni dell'Autorità

Nel paragrafo 5.1.5, "*Descrizione servizi del pacchetto minimo d'accesso – Informazioni al pubblico*", è disciplinata l'erogazione delle informazioni al pubblico nelle stazioni mediante orari affissi, display, ove presenti, e apparati sonori. Non è tuttavia specificato che le informazioni sulla circolazione eventualmente rese disponibili al pubblico attraverso il sito *web* aziendale o altri canali digitali debbano rispettare i requisiti di accessibilità applicabili previsti dal decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82. Si rende quindi opportuno che il gestore richiami i suddetti requisiti.

Sempre nel paragrafo 5.1.5, il PIR prevede che FER fornisca alle imprese ferroviarie le informazioni relative al reale andamento della circolazione, comprese le variazioni significative e le relative cause, nonché i dati sull'andamento dei treni delle altre imprese ferroviarie necessari a informare i passeggeri in merito ai ritardi e alle possibili coincidenze.

Non risulta tuttavia espressamente previsto che FER metta a disposizione i dati relativi al traffico e ai viaggi, in tempo reale, anche ai venditori di biglietti, ai tour operator e ai gestori delle stazioni, in modo non discriminatorio, senza indebito ritardo e mediante mezzi tecnici adeguati, come previsto dall'articolo 10 del Regolamento UE 2021/782.

I flussi informativi dovrebbero comprendere, per quanto pertinenti e di competenza del gestore dell'infrastruttura, i dati necessari a consentire, agli altri soggetti coinvolti, di fornire ai passeggeri le informazioni previste dall'Allegato II, parte II, del medesimo Regolamento, e almeno quelle disponibili relative agli arrivi e alle partenze, ai ritardi, alle soppressioni, alle variazioni della circolazione e alle principali coincidenze.

In coerenza con l'articolo 22 del Regolamento UE 2021/782, con l'articolo 7 del decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222, e con la delibera ART n. 106/2018, i flussi informativi dovrebbero comprendere anche le variazioni e le indisponibilità dell'infrastruttura, degli impianti e delle dotazioni idonee a incidere sull'effettiva accessibilità e fruibilità del viaggio da parte delle persone con disabilità e a mobilità ridotta.

Per quanto attiene alle osservazioni formulate dalle IIFF Dinazzano PO S.p.A. (nel seguito: DP) e Trenitalia-TPR Scarl (nel seguito: TTX), riferite ai procedimenti di verifica dei contenuti della proposta tariffaria riferita al periodo 2026-2030 ed ai contenuti della suddetta proposta, conclusisi con la asseverazione, avvenuta con delibera dell'Autorità n. 215/2025, della conformità delle stesse ai principi e criteri di cui alla delibera n. 95/2023, le stesse non si valuta possano essere considerate essendo la citata delibera n. 215/2025, ormai inoppugnabile.

Per quanto riguarda l'osservazione di DP punto 3) e di TTX, punto 1.6.1, "Periodo di validità", l'osservazione è stata accolta dal gestore che ha provveduto a correggere gli estremi del periodo di validità nella bozza finale del PIR.

Con riferimento all'osservazione di DP punto 4) ed a quella di TTX, punto 5.2 e 5.3, "*Paragrafi 5.2 e 5.3 – Annualità tariffaria e necessità di esplicitare la decorrenza dei valori 2028*", si concorda con la richiesta di aggiornare il periodo a cui si applicano i canoni riferiti agli orari di servizio 2027 e 2028, secondo una logica valida anche per gli anni successivi del periodo tariffario, sino al 2030, che saranno riportati nelle successive edizioni del PIR.

In considerazione del fatto che il PIR 2028 è riferito all'orario di servizio 2027-2028, nel paragrafo 5.2, "*Sistema tariffario*", è necessario che il gestore corregga il periodo riportante "*I valori dei canoni e delle tariffe applicate dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027 sono quelli risultanti dall'esito della verifica di conformità della proposta tariffaria inerente il periodo 2026-2030, effettuata dall'Autorità ai sensi della misura 52.2, punto 1, lettera i) dell'allegato A alla delibera n. 95/2023 del 31 maggio 2023*", sostituendolo con: "*I valori dei canoni e delle tariffe applicate per l'orario di servizio 2027-2028 sono quelli risultanti dall'esito della verifica di conformità della proposta tariffaria inerente il periodo 2026-2030, effettuata dall'Autorità ai sensi della misura 52.2, punto 1, lettera i) dell'allegato A alla delibera n. 95/2023 del 31 maggio 2023 di cui alla delibera dell'Autorità n.215/2025* ".

Con riferimento, infine, al paragrafo 5.2, "*Sistema tariffario*", del PIR 2027, si rende necessario che il gestore corregga il periodo di applicazione dei valori dei relativi canoni e tariffe ivi riportato (indicato come 1° gennaio 2027-31 dicembre 2027), in 12 dicembre 2026 – 11 dicembre 2027.

5.2 Indicazioni

5.2.1 Si dà indicazione al gestore di specificare, nel paragrafo 5.1.5, "*Descrizione servizi del pacchetto minimo d'accesso – Informazioni al pubblico*", che le informazioni sulla circolazione eventualmente rese disponibili da FER attraverso il sito web aziendale o altri canali digitali siano fornite nel rispetto dei requisiti di accessibilità applicabili previsti dal decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82.

5.3 Prescrizioni

5.3.1 Si prescrive al Gestore di integrare i contenuti del paragrafo 5.1.5, "*Descrizione servizi del pacchetto minimo d'accesso – Informazioni al pubblico*", prevedendo che FER, in conformità alle previsioni dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/782, metta a disposizione delle imprese ferroviarie, dei venditori di biglietti, dei tour operator e dei gestori delle stazioni, in modo non discriminatorio, senza indebito ritardo e mediante mezzi tecnici adeguati, i dati relativi al traffico e ai viaggi, in tempo reale.

I flussi informativi devono comprendere, per quanto pertinenti e di competenza del gestore dell'infrastruttura, i dati necessari a consentire la fornitura delle informazioni previste dall'Allegato II, parte II, del Regolamento UE 2021/782 e almeno quelli disponibili relativi agli arrivi e alle partenze, ai ritardi, alle soppressioni, alle variazioni della circolazione e alle principali coincidenze.

Devono inoltre essere compresi i dati e le informazioni relativi alle variazioni e alle indisponibilità dell'infrastruttura, degli impianti e delle dotazioni idonee a incidere sull'effettiva accessibilità e fruibilità del viaggio da parte delle persone con disabilità e a mobilità ridotta, in conformità all'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del Regolamento UE 2021/782 e in coerenza con l'articolo 22 del medesimo Regolamento, con l'articolo 7 del decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222, e con la delibera ART n. 106/2018.

5.3.2 Si prescrive al Gestore di sostituire, nel paragrafo 5.2, "*Sistema tariffario*", il periodo riportante "*I valori dei canoni e delle tariffe applicate dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028 sono quelli risultanti dall'esito della verifica di conformità della proposta tariffaria inerente il periodo 2026-2030, effettuata dall'Autorità ai sensi della misura 52.2, punto 1, lettera i) dell'allegato A alla delibera n. 95/2023 del 31 maggio 2023*", con: "*I valori dei canoni e delle tariffe applicate per l'orario di servizio 2027-2028 sono quelli risultanti dall'esito della verifica di conformità della proposta tariffaria inerente il periodo 2026-2030, effettuata dall'Autorità ai sensi della misura 52.2,*

***punto 1, lettera i) dell'allegato A alla delibera n. 95/2023 del 31 maggio 2023 di cui alla delibera dell'Autorità n.215/2025*".**

5.3.3 **Si prescrive al gestore di aggiornare, nel paragrafo 5.2, "*Sistema tariffario*", dell'ultima edizione del PIR 2027, il periodo di applicazione dei valori dei relativi canoni e tariffe, riportando, in luogo di quello indicato (1° gennaio 2027 – 31 dicembre 2027), quello di inizio e termine dell'orario di servizio 2026-2027 (12 dicembre 2026 – 11 dicembre 2027).**

6. Esecuzione del Contratto – Capitolo 6 del PIR

6.1 Valutazioni dell'Autorità

L'Autorità valuta adeguato il contenuto del capitolo.

6.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

6.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

7. Impianti di servizio – Capitolo 7 del PIR

7.1 Valutazioni dell'Autorità

Si rende necessario che il gestore ripristini il capitolo 7, "*Impianti di servizio*", già presente nel PIR 2026, elencando chiaramente, nel testo del capitolo, gli impianti in cui il gestore riveste il ruolo di operatore d'impianto e i servizi in essi offerti, curando l'adeguata coerenza con il contenuto degli eventuali modelli RNE di descrizione dei medesimi di cui all'allegato 8 bis, in cui dovranno essere riportate le modalità e condizioni (anche economiche) di accesso, distinguendoli da quelli dell'allegato 8, riportante l'elenco degli impianti gestiti da altro soggetto.

7.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

7.3 Prescrizioni

7.3.1 **Si prescrive al gestore di ripristinare il capitolo 7, "*Impianti di servizio*", già presente nel PIR 2026, elencando chiaramente, nel testo del capitolo, gli impianti in cui il gestore riveste il ruolo di operatore d'impianto e i servizi in essi offerti, curando l'adeguata coerenza con il contenuto degli eventuali modelli RNE di descrizione dei medesimi di cui all'allegato 8 bis, in cui dovranno essere**

riportate le modalità e condizioni (anche economiche) di accesso, distinguendoli da quelli dell'allegato 8, riportante l'elenco degli impianti gestiti da altro soggetto.

8. Appendici ed allegati al PIR

8.1 Valutazioni dell'Autorità

Per quanto riguarda gli allegati, con particolare riferimento agli allegati 8 e 8 bis, si faccia riferimento a quanto previsto dalla precedente prescrizione 7.3.1.

Nell'Appendice 10, "*Protocollo d'intesa per la collaborazione nella gestione dei reclami segnalazioni*" è riportato nelle premesse che: "*FER opera in forza della Legge Regionale n° 30 del 02/10/1998 e sulla base della concessione rep. 4440 del 31 gennaio 2012 (testo approvato con delibera della Giunta Regionale n°93 del 30/01/2012) è titolare della concessione per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria regionale nazionale in forza del D.M. 138 T del 31 ottobre 2000*". Considerato che il D.M. 138 T non riguarda la rete in oggetto, si ritiene opportuno che il gestore introduca il riferimento corretto.

8.2 Indicazioni

8.2.1 Si dà indicazione al Gestore di sostituire il richiamo al D.M. 138 T, richiamato nelle premesse dell'Appendice 10, "*Protocollo d'intesa per la collaborazione nella gestione dei reclami segnalazioni*", con il riferimento corretto.

8.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.